

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI
RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI VAGANTI E RANDAGI DEL
COMUNE DI CINGOLI**

(Periodo 36 mesi +36 eventuali ulteriori 36)

INDICE

Premesse

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Osservanza di leggi, regolamenti e indirizzi
- Art. 3 – Durata del servizio di gestione
- Art. 4 – Importo del servizio a base di gara
- Art. 5 – Caratteristiche generali del Gestore e della Struttura
- Art. 6 – Soggetti ammessi a partecipare alla procedura di gara
- Art. 7 – Obblighi del Gestore
- Art. 8 – Ulteriori obblighi gestionali
- Art. 9 – Obblighi dell'Amministrazione Comunale
- Art. 10 – Procedura di Gara
- Art. 11 – Modalità di partecipazione
- Art. 12 – Modalità di presentazione della documentazione
- Art. 13 – Contenuto della Busta A – “DOCUMENTI”
- Art. 14 – Contenuto della Busta B - “OFFERTA TECNICA”
- Art. 15 – Contenuto della Busta C - “OFFERTA ECONOMICA”
- Art. 16 – Procedura di Aggiudicazione
- Art. 17 – Valutazione dell'offerta tecnica ed economica
- Art. 18 – Offerte anormalmente basse
- Art. 19 – Obbligatorietà dell'offerta
- Art. 20 – Consegna, ritiro e trasporto degli animali
- Art. 21 – Condizioni di mantenimento dei cani
- Art. 22 – Modalità di affido dei cani
- Art. 23 – Apertura al pubblico
- Art. 24 – Responsabile Amministrativo della Struttura
- Art. 25 – Direttore Sanitario della Struttura
- Art. 26 – Registro di carico/scarico
- Art. 27 – Trattamenti sanitari
- Art. 28 – Sgambamento dei cani
- Art. 29 – Decesso e fuga dei cani ricoverati
- Art. 30 – Associazioni di volontariato animaliste
- Art. 31 – Tutela dei lavoratori
- Art. 32 – Tutela della salute e della sicurezza
- Art. 33 – Responsabilità e obblighi assicurativi
- Art. 34 – Divieto di sub-appalto e di cessione
- Art. 35 – Fatturazione, pagamento del compenso e imposte
- Art. 36 – Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 37 – Controlli
- Art. 38 – Inadempienze e penalità
- Art. 39 – Garanzie
- Art. 40 – Spese a carico del gestore
- Art. 41 – Risoluzione del contratto
- Art. 42 – Diritto di recesso dal contratto
- Art. 43 – Esecuzione in danno
- Art. 44 – Disposizioni antimafia
- Art. 45 – Trattamento dei dati personali
- Art. 46 – Controversie
- Art. 47 – Disposizioni Particolari e Finali

Premesse

Il Comune di Cingoli deve svolgere sul proprio territorio di competenza gli atti e gli adempimenti ad esso demandati dalle vigenti normative in materia di tutela degli animali, quali prevenzione del randagismo, ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi c/o vaganti catturati ed alla loro restituzione ai proprietari e ai detentori o all'affidamento ad eventuali richiedenti, attraverso l'affidamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento con gestori di strutture idonee.

Art. 1- Oggetto

Il presente Capitolato regola l'appalto tra il Comune di Cingoli e il Soggetto che risulterà aggiudicatario della procedura aperta espletata ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati sul territorio comunale per i quali non è stato possibile la restituzione ai proprietari o l'affidamento, nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale, in struttura privata autorizzata.

Il servizio consiste nello svolgimento delle attività, dettagliatamente specificate negli articoli del presente Capitolato, attribuite al Comune di Cingoli dalle normative vigenti in materia di prevenzione del randagismo nonché di tutela e benessere animale.

Il soggetto che si aggiudicherà il servizio è denominato, negli articoli successivi, anche con la dizione abbreviata "Gestore" mentre il Comune di Cingoli, verrà denominato anche con la dizione abbreviata di "Amministrazione".

Tutte le attività poste in essere dal Gestore in virtù del presente Capitolato dovranno tener conto della natura di esseri senzienti degli animali e, pertanto, la gestione dovrà ispirarsi rigorosamente ai principi di salvaguardia del benessere psico-fisico e di una elevata qualità della vita dei cani ospiti della struttura, con particolare riguardo al mantenimento di condizioni igienico-sanitarie ottimali, di possibilità di svago e socializzazione e con la finalità precipua di ridurre la permanenza in canile favorendo e incentivando le adozioni da parte di privati e/o Associazioni Animaliste.

La gestione dovrà garantire, altresì, l'attuazione di quanto previsto nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, fatti salvi gli eventuali aspetti non accolti e non valutati da parte dell'Amministrazione Comunale, nonché eventuali variazioni non sostanziali, che potranno avvenire nel corso della gestione esclusivamente per motivate ragioni concordate e approvate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 2 – Osservanza di leggi, regolamenti e indirizzi

Trattasi di appalto di servizio, alla presente procedura di affidamento si applicano tutte le disposizioni previste dal D.Lgs. 50/2016 e le norme e disposizioni dallo stesso espressamente richiamate, per quanto applicabili per le procedure di affidamento di prestazione di servizi.

Per tutto quanto non espressamente citato negli atti di gara, sono applicabili le altre leggi e regolamenti vigenti in materia, per quanto applicabili, oltre alle disposizioni contenute nel Codice Civile e di Procedura Civile.

Inoltre, il Gestore, nell'espletamento dei servizi oggetto del presente Capitolato, è tenuto ad osservare e a far osservare al proprio personale c/o volontari, la normativa vigente in materia di tutela e benessere animale, con particolare riguardo alla Legge Quadro Nazionale 14.08.1991, n. 281 (*Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo*), alla Legge Regione 20/01/1997 n. 10 (Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo) e al Regolamento Regionale 13 novembre 2001, n. 2, (Attuazione della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 "Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo" e successive modificazioni) nonché le eventuali nuove disposizioni di legge e/o regolamentari che dovessero intervenire nel corso della gestione.

Il Gestore, inoltre, è tenuto a svolgere le prestazioni oggetto del presente Capitolato, nel rispetto delle direttive e delle indicazioni impartite dal Settore Amministrativo del Comune di Cingoli e dell'osservanza degli indirizzi impartiti dall'Amministrazione Comunale con propri atti regolamentari e deliberativi all'uopo emanati.

Art. 3 – Durata del servizio di gestione

L'Amministrazione stipulerà, con il Soggetto che risulterà aggiudicatario della procedura concorsuale, apposito contratto con decorrenza a far data dalla sottoscrizione dello stesso e per un periodo di **36 (trentasei) mesi**, purché il medesimo soddisfi tutti gli adempimenti previsti per l'assegnazione definitiva.

Alla scadenza del contratto, l'Amministrazione, se considera positiva l'esperienza della gestione con la ditta contraente, può prorogare tacitamente di ulteriori trentasei (36) mesi il presente contratto se non lo disdice,

tramite comunicazione PEC o Raccomandata AR, almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza dello stesso.

Art. 4 – Importo del servizio a base di gara

Il Comune riconosce all'aggiudicataria un corrispettivo unitario giornaliero, per il ricovero e il mantenimento dei cani, condizionato all'assolvimento di tutte le prestazioni di cui al presente capitolato, determinato nell'ambito delle tariffe minime e massime stabilite con Deliberazione della Giunta Regione Marche (attualmente la DGR n. 1314/12).

Il predetto corrispettivo unitario giornaliero, offerto in sede di gara dall'aggiudicataria, nell'ambito dei minimi e massimi suddetti, costituisce il corrispettivo onnicomprensivo a fronte delle prestazioni dovute ed effettivamente eseguite, oltre all'IVA se dovuta.

Ai soli fini della procedura di affidamento è stimato un costo complessivo massimo, per la durata del contratto, in relazione al prevedibile numero di cani da affidare e tenuto conto della tariffa massima applicabile, pari ad € 24.000,00 (Euro ventiquattromila/00) annuo e pertanto l'importo complessivo a base di gara riferito al triennio ammonta a € 72.000,00 (Euro settantaduemila/00).

Essendo previsto che l'offerta economica in ribasso dei concorrenti sia contenuta, a pena di esclusione dalla gara, comunque entro il minimo previsto dalla DGR Marche n. 1314/12 e s.m.i. per le diverse strutture e fasce d'età dei cani, nel detto minimo si intendono ricompresi gli oneri della sicurezza aziendali, nonché il costo del personale, non soggetti a ribasso di gara.

In ogni caso i partecipanti dovranno dichiarare nell'offerta economica e a pena di esclusione l'adeguatezza dell'offerta presentata ai propri costi della sicurezza aziendale, ai sensi degli articoli 86, co. 3bis, e 87, co. 4, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

Non sussistendo rischi da interferenza, tra personale dell'ente e personale delle aggiudicatarie, non si procede invece all'elaborazione del DUVRI, né sussistono oneri per l'eliminazione dei detti rischi.

Art. 5 – Caratteristiche generali del Gestore e della Struttura

Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal successivo Art. 6), tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

1) **operatori economici con idoneità individuale** di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani e società, anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) e c) consorzi stabili) dell'art. 45, co 2 del D.Lgs. n. 50/2016;

2) **operatori economici con idoneità plurisoggettiva** di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico) dell'art. 45 co 2 del D.Lgs. n. 50/2016, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, co 8 del D.Lgs. n. 50/2016;

3) **operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea**, così come stabilito dall'art. 45 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché del presente disciplinare di gara.

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016.

La prestazione del servizio in parola dovrà essere svolta in apposita struttura, messa a disposizione a qualsiasi titolo dal soggetto affidatario all'atto di aggiudicazione, con posizione localizzata ad una distanza adeguata a garantire il servizio in piena efficienza ed efficacia. Tale struttura, dovrà essere munita delle necessarie autorizzazioni all'espletamento del servizio, dovrà avere una capienza tale da garantire il ricovero di un numero medio annuale stimato in 12 unità e dovrà essere conforme alle prescrizioni strutturali e funzionali di cui agli artt. 3 e 4 della Legge Regione Marche 20/01/1997 n. 10 e osservare quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento Regionale 13/11/2001 n. 2 e loro ss.mm.ii.

Il gestore dovrà attivare il servizio accudendo da subito gli attuali ospiti della struttura presso cui sono custoditi gli animali del Comune di Cingoli (circa 20) provvedendo al relativo trasferimento presso la struttura indicata in sede di offerta, nel rispetto della normativa vigente in materia di trasporto degli animali.

I soggetti di cui al punto precedente, dovranno esibire certificazione comprovante il possesso di una struttura adibita a canile posta nel raggio di 25 km dalla sede del canile sanitario dell'Asur di Jesi – via Zanibelli munita di regolari autorizzazioni rilasciate dal Comune e dalla A.S.U.R. competente territorialmente, indicante tra l'altro, la ricettività massima del canile ed il numero degli ospiti al momento della gara.

La disponibilità della struttura entro 25 km dalla sede del canile sanitario è dettata da evidenti motivi collegati alle caratteristiche del servizio medesimo, alla necessità di tutela dell'animale e al controllo da parte dell'Ente delle condizioni igienico sanitarie della struttura aggiudicataria.

In detta struttura, inoltre, dovranno essere ospitati tutti i cani per cui sussiste l'obbligo giuridico di ricovero e custodia da parte del Comune di Cingoli, con la finalità prioritaria della permanenza limitata, nelle forme e modalità di cui alla Legge Regione Marche 20 gennaio 1997 n. 10 e ss mm ii

La struttura ricettiva, oltre ad avere i requisiti minimi di cui agli artt. 3 e 4 Legge Regione Marche 20/01/1997 n. 10 ed all'art. 3 del Regolamento Regionale 13/11/2001 n. 2 e loro ss.mm.ii., dovrà avere ubicazione ad una distanza adeguata a garantire il servizio in piena efficienza ed efficacia e dovrà essere necessariamente in possesso delle ulteriori, seguenti caratteristiche:

- a) presenza di box adeguatamente attrezzati, con annesso locale infermeria, per il ricovero dei cani ammalati o per l'eventuale degenza post-operatoria;
- b) previsione di un reparto isolato, destinato all'isolamento dei casi di malattie virali non prevedibili, situato in una zona nettamente distinta e separata dai box destinati al ricovero dei cani;
- c) presenza di box appositamente riservati ai cuccioli e ben distinti dai box destinati ai cani adulti;
- d) predisposizione di un'area di sgambamento attrezzata per ottimizzare il rapporto uomo-animale, animale-animale e limitare lo stress dovuto alla permanenza in canile;
- e) i box o i recinti dovranno essere strutturati in modo da rendere agevoli le operazioni di pulizia e di igiene ed essere realizzati tenendo in considerazione le condizioni climatiche della zona di ubicazione della struttura;
- f) i box o i recinti dovranno essere costruiti in modo tale da evitare danni agli animali.

Art. 6 – Soggetti ammessi a partecipare alla procedura di gara

Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento i soggetti di cui all' art. 45 D.Lgs. 50/2016, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate o GEIE ovvero i soggetti costituiti da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell' art.48, comma 8, D. Lgs 50/2016, in possesso dei requisiti di cui ai punti A, B e C del presente articolo.

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- 1) le cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5 D.Lgs. n. 50/2016;
- 2) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;
- 3) le condizioni di cui all'art. 53, co 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministero delle Finanze del 04/05/1999 e al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21/11/2001 devono essere in possesso, **pena l'esclusione dalla gara**, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14/12/2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 37 del D.L. n. 78 del 03/05/2010.

A) Requisiti di ordine generale di cui all' art. 80 D. lgs 50/2016

L'operatore economico dovrà dichiarare di possedere i requisiti soggettivi e di ordine generale di cui all'art.80 D.Lgs. 50/2016 ed ulteriori requisiti specificati nel modulo per l'istanza di ammissione alla gara predisposto dalla SUA di cui all'allegato A1) del presente Capitolato.

Nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti di imprese e consorzi, già costituiti o non ancora costituiti, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, tali requisiti dovranno essere posseduti da ciascuna impresa raggruppata o consorziata; in caso di Avvalimento, i requisiti soggettivi e di ordine generale devono, inoltre, essere posseduti dall'impresa ausiliaria, in relazione anche ai soggetti richiamati dall' art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

B) Requisito di idoneità professionale di cui all'art. 83 co. 3 del D.Lgs.50/2016

relativo all'iscrizione nel Registro della C.C.I.A.A. (Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura) o nel Registro delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato, o presso i competenti ordini professionali, con oggetto sociale coerente con l'oggetto dell'appalto.

Per le imprese non residenti in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei Registri professionali o commerciali di cui all'Allegato XVI del D.Lgs. n. 50/2016, con le modalità indicate al comma 3 del medesimo articolo 83.

- Nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti di imprese o consorzi, il requisito dovrà essere posseduto da tutti i componenti del raggruppamento o consorzio.

- Nel caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 il requisito dovrà essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre.

- Il requisito dovrà essere posseduto anche dall'eventuale impresa ausiliaria.

- Non è ammesso l'avvalimento.

C) Requisiti di capacità tecnico-professionale di cui all'art. 83 co. 6 del D.Lgs.50/2016

a) avere gestito o avere in corso la gestione – per la durata di almeno uno anno negli ultimi cinque anni – di una struttura zoofila destinata a canile - Nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti di imprese o consorzi, il requisito dovrà essere posseduto dalla mandataria.

- E' ammesso l'avvalimento.

I concorrenti che intendono avvalersi dei requisiti di altri soggetti nel rispetto di quanto disposto dall'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, dovranno allegare la documentazione prescritta dal comma 1 dello stesso art. 89; in caso di avvalimento, i requisiti di cui ai punti 1) e 2) devono essere posseduti anche dall'impresa ausiliaria, in relazione ai soggetti richiamati dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti (art. 89, co.7 del D.Lgs. n. 50/2016).

Art. 7 – Obblighi del Gestore

Il Gestore, relativamente all'affidamento del servizio oggetto del presente Capitolato, si impegna:

a) prestare il servizio come di seguito descritto in via continuativa comprendendo tutti i giorni feriali e festivi;

b) ad accudire gli animali ospiti della struttura, compresi i cani eventualmente mordaci o con problemi comportamentali, provvedendo a tutte le loro esigenze e necessità quali somministrazione di cibo e di acqua potabile; somministrazione di eventuali terapie;

c) mantenimento della corretta igiene e pulizia degli animali anche mediante toelettatura secondo necessità; effettuazione di attività di sgambamento dei cani e di relazione/socializzazione uomo/animale-animale/animale; rieducazione e gestione dei soggetti problematici;

d) a tenere gli spazi destinati agli animali nelle condizioni igienico sanitarie ottimali rimuovendo giornalmente le deiezioni;

e) a nominare un Responsabile Amministrativo e un Medico Veterinario di riferimento della Struttura;

f) a nominare e comunicare all'Amministrazione il Responsabile dei Trattamenti dei dati sensibili (che può coincidere con il Responsabile Amministrativo), in esecuzione della Legge 196/2003 s.m.i. all'atto della stipula del Contratto e segnalando tempestivamente ogni variazione che si verificasse nel corso della Gestione;

g) ad annotare il movimento dei cani (entrate, uscite, decessi) con relative motivazioni su apposito file da trasferire mensilmente al Settore Amministrativo, mediante supporto informatico ovvero on line al fine di consentire all'Amministrazione di avere, in tempo reale, tutte le informazioni sui cani;

h) a garantire il disbrigo delle pratiche inerenti alle adozioni e al movimento degli animali secondo quanto previsto dalla normativa di settore;

i) a comunicare, tempestivamente, all'Amministrazione fatti e situazioni rilevanti per lo stato del servizio;

l) a non rilasciare informazioni, dati, interviste sull'attività svolta per conto dell'Amministrazione, senza preventiva autorizzazione del Comune;

m) promuovere le adozioni degli animali attraverso la diffusione di foto e informazioni riguardanti gli animali ricoverati nella struttura direttamente o attraverso le associazioni di protezione animale iscritte nel registro regionale del volontariato di cui alla L.R. 15/2012, anche stipulando apposite convenzioni.

n) redigere una relazione semestrale da inviare al Comune e al servizio veterinario della AUSUR competenti per territorio per documentare l'attività svolta.

o) provvedere allo stoccaggio temporaneo delle carcasse degli animali di provenienza dal Comune di Cingoli, in impianto di transito allocato presso la struttura ed autorizzato ai sensi del Regolamento (CE) 1774/2002. Dovrà inoltre tenere un apposito registro di carico e scarico, da custodire presso l'impianto, per annotare i casi di morte, con indicazione della data e delle cause del decesso degli animali e della consegna alla ditta specializzata incaricata dello smaltimento delle carcasse. Il gestore dovrà altresì provvedere allo smaltimento delle carcasse secondo le modalità di legge, avvalendosi di ditta specializzata ed autorizzata;

p) ad effettuare periodici interventi di disinfestazioni antiparassitarie dell'intera area adibita a canile.

Art. 8 – Ulteriori obblighi gestionali

E' compito altresì del Gestore:

a) assumersi ogni responsabilità per danni derivanti a persone o cose dovute ad aggressioni o morsicature da parte degli animali custoditi, sollevando il Comune da ogni eventuali pretesa che dovesse essere avanzata nei confronti dell'Ente;

b) assicurare durante tutto l'arco giornaliero una presenza costante di personale competente (anche volontario) in numero adeguato rispetto al numero di ospiti provvedendo direttamente alla gestione del personale che è alle sue esclusive dipendenze, garantendone comunque una idonea e sufficiente presenza numerica, anche negli orari di apertura dal pubblico; dovrà altresì garantire l'applicazione nei confronti del proprio personale dipendente del vigente contratto di lavoro e di tutti gli aggiornamenti che potranno intervenire;

c) comunicare l'elenco nominativo del personale che verrà impiegato nel servizio e le eventuali variazioni che si dovessero verificare nel corso della gestione;

d) dimostrare l'avvenuta assicurazione del personale contro gli infortuni sul lavoro e la regolarità contributiva relativamente agli obblighi previdenziali e sociali;

e) comunicare l'elenco nominativo del personale impiegato nel servizio e le eventuali variazioni che si dovessero verificare nel corso della gestione;

f) provvedere all'affidamento degli animali, nei termini fissati dalla Legge 14 agosto 1991, n.281 e dalla normativa regionale vigente, secondo le modalità indicate all'art. 5;

g) garantire la visibilità degli ospiti del canile in stato di adozione attraverso l'utilizzo di strumenti informativi e sistemi telematici (APP, social network, sito ufficiale del Comune, e/o altri strumenti) che siano tenuti costantemente aggiornati.

Il personale dipendente ed i volontari che opereranno presso la struttura dovranno essere adeguatamente formati ed aggiornati secondo quanto previsto dalla normativa vigente al fine di garantire una competente assistenza agli ospiti della struttura. Sarà necessario predisporre corsi interni di formazione per i volontarie/o dipendenti organizzati con la collaborazione di ASUR e Medici Veterinari Comportamentalisti.

Il presente appalto non comporta l'obbligo per il Committente di redazione del DUVRI in quanto il gestore (privato) opera in un contesto ambientale a lui esclusivo, in piena autonomia d'impresa, con beni strumentali di sua proprietà e risorse umane a Lui vincolate.

In ogni caso, il gestore si obbliga alla completa ottemperanza di tutte le disposizioni legislative e dei regolamenti riguardanti l'assicurazione infortunistica, previdenziale e mutualistica dei propri dipendenti addetti al servizio sopra specificato e della legge sulla prevenzione e la sicurezza del lavoro assumendone la piena responsabilità in caso di inadempienza.

Il gestore si impegna ad attenersi a quanto riportato nel Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e si impegna altresì ad osservare e a fare osservare ai propri dipendenti e collaboratori gli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune Cingoli.

Art. 9 – Obblighi dell'Amministrazione Comunale

L'Amministrazione Comunale si impegna a:

a) corrispondere il corrispettivo dovuto per l'espletamento del servizio secondo quanto previsto dal successivo art. n. 35.

b) fornire al gestore tutte le informazioni, il supporto e la collaborazione per il corretto svolgimento delle attività inerenti il presente Capitolato o altre iniziative volte alla riduzione della permanenza dei cani in canile.

Art. 10 – Procedura di Gara

La selezione dei partecipanti avverrà mediante **procedura aperta** ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b del *D.Lgs. 50/2016*, applicando quale criterio per la valutazione delle offerte quello dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, ai sensi dell'*art.95, co. 2 del D.Lgs.50/2016*, teso a garantire il miglior rapporto tra qualità e prezzo.

Il punteggio massimo conseguibile, pari a 100, sarà così suddiviso:

Offerta tecnica – max punti 60

Offerta economica – max punti 40

Si precisa che:

- l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e la determinazione della graduatoria delle offerte saranno effettuate - ai sensi dell'*art.95, co.9°, D.Lgs.50/2016* - attraverso l'individuazione di un unico parametro numerico finale, dato dalla somma dei punteggi attribuiti per i singoli elementi di valutazione e l'appalto sarà aggiudicato al concorrente che conseguirà il punteggio complessivo più elevato;

- con riferimento agli elementi concernenti l'offerta tecnica, saranno ritenuti idonei e quindi ammessi alla fase successiva di valutazione delle offerte economiche soltanto in concorrenti che ottengano, per l'offerta tecnica complessivamente considerata, un punteggio pari almeno a 40;
- si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta (economica e tecnica) valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente; è facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- in caso di parità del punteggio finale, si aggiudicherà il servizio all'Impresa che ha ottenuto il miglior punteggio per l'offerta tecnica;
- In caso di ulteriore situazione di parità si procederà mediante sorteggio.
- la gara prevede lo svincolo dell'offerta decorsi 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Art. 11 - Modalità di partecipazione

La documentazione (di seguito meglio specificata), l'offerta tecnica e l'offerta economica richieste la partecipazione alla gara dovranno essere recapitate **in un unico plico sigillato** presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Cingoli – P.zza Vittorio Emanuele II, 1 62011 Cingoli - MC - Italia.

Il plico dovrà pervenire, **a pena di esclusione entro le ore del giorno**

Il plico potrà pervenire:

- a mezzo raccomandata del servizio postale;
- mediante agenzia di recapito autorizzata;
- con consegna diretta presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Cingoli negli orari di apertura al pubblico, che rilascerà apposita ricevuta.

Il recapito del plico rimarrà ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione in tempo utile.

La data e l'orario d'arrivo dei plichi, risultanti dal timbro apposto dal Protocollo Generale dell'Ente, fanno fede ai fini dell'osservanza del termine utile per la ricezione dei plichi. La data di scadenza si riferisce inderogabilmente alla consegna e non alla data di spedizione, qualunque sia il mezzo di recapito utilizzato.

L'Ente non accetterà plichi che dovessero pervenire con spese di spedizione a carico del ricevente.

Modalità di preparazione e contenuto dei plichi: il plico contenente l'offerta e la documentazione dovrà, **a pena di esclusione**, essere sigillato. Per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestante l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico deve recare all'esterno la dicitura:

"NON APRIRE: OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO

DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI VAGANTI E RANDAGI DEL COMUNE DI CINGOLI".

Al fine di consentire gli accertamenti relativi al Casellario Imprese ANAC si richiede di indicare all'esterno del plico il nominativo della ditta / concorrente che lo spedisce (con relativo codice fiscale / partita IVA); nel caso di concorrente costituito in forma associata è necessario che il plico riporti come mittente l'indicazione di tutti i soggetti che costituiscono il Raggruppamento medesimo, con i relativi codici fiscali – partite IVA.

Il plico dovrà contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura rispettivamente:

- 1) "A – Documentazione amministrativa"
- 2) "B – Offerta tecnica"
- 3) "C – Offerta economica"

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'iscrizione di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione. Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Art. 12 – Modalità di presentazione della documentazione

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii., in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); a tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia

fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;

b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori legali rappresentanti ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura;

c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del DPR n. 445/2000.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano l'art. 45 co.1, l'art. 83 co. 3 e l'art. 86 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Art. 13 - Contenuto della Busta A – “DOCUMENTI”

La busta A “DOCUMENTI” dovrà contenere:

1) l'istanza di partecipazione alla gara, comprensiva di dichiarazione sostitutiva unica in ordine ai requisiti generali e speciali, redatta utilizzando il modello predisposto dall'Amministrazione (di cui all'allegato A) al presente Capitolato), completa di tutte le indicazioni richieste e corredata da copia fotostatica di un valido documento d'identità del sottoscrittore.

La medesima dovrà essere sottoscritta:

- nel caso di impresa singola, dal titolare o dal legale rappresentante o da suo procuratore;
- in caso di raggruppamenti di imprese o di consorzi, dal titolare, legale rappresentante o suo procuratore, di ciascuna impresa associata o consorziata;
- in caso di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro ed imprese artigiane e di consorzi stabili, di cui all'art.45, co.2°, lett.b) e c) del D.Lgs.50/2016, dal rappresentante legale del Consorzio o da un suo procuratore e dalle consorziate per le quali il Consorzio partecipa;
- nel caso di consorzio stabile, anche dall'impresa indicata come esecutrice;

2) il documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS, di cui all'art. all'art. 2, co.3.2, Dclibera Avcp n.111 del 20/12/2012, comprovante la registrazione al servizio e che attesta che la verifica dei requisiti per l'operatore economico può avvenire tramite AVCPASS. Nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento, dovrà essere presentato anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria;

3) (eventuale) la documentazione di cui all'art.89 D.Lgs.50/2016, in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento. L'impresa ausiliaria dovrà dichiarare di prestare i requisiti ad uno solo dei concorrenti partecipanti alla gara. In tal caso il contratto prodotto tra l'ausiliato e l'ausiliaria dovrà riportare la durata ed in modo compiuto, esplicito ed esauriente le risorse ed i mezzi prestati e sarà corredata da eventuale ulteriore documentazione ritenuta utile al riguardo. Le indicazioni in questione costituiranno obbligo contrattuale.

4) la prova della costituzione della garanzia provvisoria, ex art.93 D.Lgs.50/2016, pari al 2% dell'importo a base d'appalto, valida almeno 180 giorni successivi al termine di presentazione delle offerte, ammontante ad euro 1.440,00 = (2% di 72.000,00) costituita secondo una delle seguenti modalità:

a) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La fideiussione/polizza - così come previsto dall'art. 93 co.4 del D.Lgs n. 50/2016 - deve contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile nonché l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; si precisa che la cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario; in caso di partecipanti associati in raggruppamenti di imprese o consorzi la polizza, mediante la quale viene costituita la **garanzia provvisoria, deve essere intestata anche alle mandanti** (non solo alla società capo-gruppo), che sono individualmente

responsabili delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara, e sottoscritta sia dal capogruppo che dalle mandanti;

b) tramite bonifico da effettuarsi alle seguenti coordinate bancarie: c.c. bancario n. 4616 – Banca delle Marche (ag. Cingoli) IBAN: IT47W0605568861000000004616 (indicando la causale di versamento e allegando quietanza della Banca presso la quale è stato richiesto il bonifico).

Si evidenzia che il co. 7 del soprarichiamato art. 93 (al quale si rinvia) prevede la possibilità di applicazione di più decurtazioni percentuali dell'importo della cauzione provvisoria qualora il concorrente sia in possesso delle certificazioni di qualità e ambientali, così come specificato dal medesimo articolo. Per fruire di tali benefici il concorrente dovrà presentare originale o copia conforme all'originale dei certificati, delle attestazioni o di ogni ulteriore documento atto a comprovare il possesso dei requisiti dai quali discende il diritto alle decurtazioni.

Per godere delle suddette decurtazioni in caso di ATI o consorzi ordinari, ogni impresa facente parte del raggruppamento/consorzio dovrà essere in possesso dei requisiti dai quali discende il diritto alle medesime; ai non aggiudicatari la cauzione verrà restituita, dietro richiesta, dopo l'aggiudicazione definitiva da parte del Comune ed al concorrente aggiudicatario all'atto della stipula del contratto.

La mancata presentazione della cauzione provvisoria, la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, a condizione che la cauzione sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta e che decorra da tale data.

In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

5) **dichiarazione di un fideiussore** (istituto bancario, compagnia di assicurazione o intermediario finanziario iscritto all'albo di cui all'art.106 D.Lgs.385/1993) contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fidejussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fidejussoria, relativa alla **cauzione definitiva** in favore della stazione appaltante per l'esecuzione del contratto, ai sensi dell' art.103 del D.lgs.50/2016; **tale dichiarazione può essere contenuta come clausola nella fidejussione bancaria o assicurativa relativa alla garanzia provvisoria.**

6) nel caso di raggruppamenti temporanei già costituiti, originale o copia autenticata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti, ("l'originale" del mandato, ai sensi dell'art.48, co.13°, D.Lgs.50/2016, deve risultare da scrittura privata autenticata, ossia sottoscritta alla presenza di un pubblico ufficiale; per "copia autenticata" si intende la copia di un documento, accompagnata dall'attestazione da parte di un funzionario pubblico che la copia è conforme all'originale);

7) nel caso di raggruppamento o consorzio non ancora costituiti, dichiarazione, redatta secondo il modello predisposto dall'Amministrazione di cui all'allegato B) al presente Disciplinare, relativa all'impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a costituire formalmente il raggruppamento/consorzio, uniformandosi alla disciplina disposta dal D.Lgs.50/2016 ed indicante il soggetto cui sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza e le quote di partecipazione/esecuzione; tale dichiarazione dovrà essere resa e sottoscritta dal legale rappresentante di ogni impresa componente il futuro raggruppamento/consorzio e potrà essere unica, come da modello allegato;

8) nel caso di consorzi ordinari o GEIE già costituiti, originale o copia autenticata dell'atto costitutivo e dello Statuto del consorzio o GEIE, indicante il soggetto designato quale capogruppo, e dichiarazione indicante le quote di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati;

9) nel caso di consorzi stabili o di consorzi di cooperative e di imprese artigiane, copia autentica dell'atto costitutivo e dello Statuto del consorzio, indicante le imprese consorziate, e dichiarazione indicante il/i consorzio/i per il/i quale/i il consorzio concorre alla gara (qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, s'intende che lo stesso partecipi in nome e per conto proprio);

10) (eventuale) i documenti relativi alla situazione di controllo: busta chiusa contenente i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo di cui alla dichiarazione contenuta nella istanza di partecipazione non ha influito sulla formulazione dell'offerta;

Art. 14 – Contenuto della Busta B - "OFFERTA TECNICA"

La busta B "OFFERTA TECNICA" dovrà contenere, a pena di esclusione, la documentazione tecnica richiesta così composta:

1) **“Relazione”** suddivisa in 4 capitoli (uno per ogni elemento di valutazione indicato all’art. 17 del capitolato speciale d’appalto), avente le seguenti caratteristiche:

- la relazione dovrà essere redatta in lingua italiana, in formato A4;
- ogni capitolo dovrà avere quale intestazione/titolo l’indicazione dell’elemento cui fa riferimento;
- la relazione non dovrà superare le 10 (dieci) facciate, stampate solo fronte, prevedendo un massimo di 30 righe per ogni pagina, redatte con caratteri ed interlinea tali da renderle facilmente leggibili;
- ai capitoli dovranno essere allegata la documentazione richiesta e/o quella ritenuta utile per la migliore comprensione e/o valutazione dell’offerta.

2) **Dichiarazione** (sul modello facsimile allegato D) relativa alla disponibilità di apposita struttura a norma, localizzata ad una distanza adeguata nella quale il concorrente si impegna a svolgere il servizio.

La documentazione indicata e contenuta nella suddetta busta B **non dovrà contenere alcuna indicazione di carattere economico né diretta né indiretta, pena l’esclusione dalla gara.**

La relazione di cui al suddetto punto 1) dovrà essere siglata e sottoscritta da:

- in caso di impresa singola, dal titolare o legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore;
- in caso di raggruppamenti di imprese o consorzi ordinari non ancora costituiti, dal titolare, legale rappresentante o suo procuratore, di ciascuna impresa associata o consorziata;
- in caso di raggruppamenti di imprese o di consorzi ordinari già costituiti, dal titolare, legale rappresentante o suo procuratore, della mandataria/capogruppo del raggruppamento/consorzio;
- in caso di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro ed imprese artigiane e di consorzi stabili, di cui all’art.45, co.2°, lett.b) e c) del D.Lgs.50/2016;
- se il Consorzio partecipa in nome e per conto proprio, dal rappresentante legale del Consorzio (o da un suo procuratore);
- se il Consorzio partecipa per uno o più consorziati, dal rappresentante legale (o procuratore), delle consorziate per le quali il Consorzio concorre.

Art. 15 - Contenuto della Busta C - “OFFERTA ECONOMICA”

La busta C “OFFERTA ECONOMICA” dovrà contenere, a pena di esclusione, una dichiarazione, datata e sottoscritta dal legale rappresentante o da procuratore munito dei necessari poteri, redatta in lingua italiana ed in competente **bollo (Euro 16,00)** secondo il modello di cui all’all. C) al presente Capitolato contenente:

- a) l’importo complessivo offerto per l’esecuzione del servizio, al netto della percentuale di ribasso offerta, espresso in cifre ed in lettere, (IVA esclusa) con il dettaglio degli importi previsti in base al tipo di struttura ed alla fascia d’età dell’animale;
- b) il corrispondente ribasso percentuale rispetto all’importo posto a base di gara (IVA esclusa), anch’esso espresso in cifre ed in lettere;
- c) ai sensi dell’art. 95, co.10, D.Lgs. n. 50/2016, il costo stimato per la “sicurezza aziendale”, espresso in cifre ed in lettere (già compreso nel prezzo offerto);

Si precisa che:

-) saranno escluse dalla valutazione le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara;
-) in caso di discordanza tra i valori espressi in cifre e quelli indicati in lettere prevarrà il valore indicato in lettere.

La suddetta dichiarazione dovrà inoltre essere sottoscritta, pena l’esclusione:

- in caso di impresa singola, dal titolare o legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore;
- in caso di raggruppamenti di imprese o consorzi ordinari non ancora costituiti, dal titolare, legale rappresentante o suo procuratore, di ciascuna impresa associata o consorziata;
- in caso di raggruppamenti di imprese o di consorzi ordinari già costituiti, dal titolare, legale rappresentante o suo procuratore, della mandataria/capogruppo del raggruppamento/consorzio;
- in caso di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro ed imprese artigiane e di consorzi stabili, di cui all’art.45, co.2°, lett.b) e c) del D.Lgs.50/2016;
- se il Consorzio partecipa in nome e per conto proprio, dal rappresentante legale del Consorzio (o da un suo procuratore);
- se il Consorzio partecipa per uno o più consorziati, dal rappresentante legale (o procuratore), delle consorziate per le quali il Consorzio concorre.

La mancata sottoscrizione dell’offerta economica potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, a condizione che sia riconducibile al concorrente.

In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all’**esclusione** del concorrente dalla procedura di gara.

Si precisa, inoltre, che: in caso di partecipazione in forma associata, il modello da presentare è unico e dovrà recare la sottoscrizione da parte di tutti i soggetti su indicati;

Art. 16 – Procedura di Aggiudicazione

Nel corso della **prima seduta pubblica**, indicata nel bando di gara – alla quale potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti - si provvederà:

- a) a verificare l'integrità dei plichi pervenuti, la conformità e la completezza della documentazione amministrativa contenuta nella Busta A, rispetto alle prescrizioni del presente Disciplinare;
- b) ad escludere, eventualmente, dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal D.Lgs. 50/2016 e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
- c) in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, delle dichiarazioni, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, a richiedere, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, le necessarie integrazioni o regolarizzazioni, assegnando ai destinatari un termine non superiore a dieci giorni e a sospendere la seduta fissando la data della seduta successiva e disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti; nella seduta successiva si procederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non avere soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal D.Lgs. 50/2016 e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
- d) a richiedere al/i concorrente/i che non abbia/no presentato il documento "PASSOE" rilasciato dal servizio AVCPASS, di cui all'art.2, co.3.2, Delibera Avcp n.111 del 20/12/2012 la produzione del medesimo; detto/i concorrente/i è/sono ammesso/i alle successive fasi di gara (si vedano le FAQ n. H5 ed H8 di ANAC su AVCPASS);
- e) ad aprire le buste contenenti le offerte tecniche per la sola verifica della regolarità formale della documentazione richiesta ivi contenuta;

Seguiranno le **sedute riservate** della Commissione per la valutazione delle offerte tecniche.

Concluse le sedute riservate della Commissione tecnica, in apposita **seduta aperta al pubblico**, della quale sarà data comunicazione ai concorrenti, si provvederà:

- a) a dare lettura dei verbali redatti dalla Commissione e dunque dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche ed a comunicare eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti che non hanno superato la soglia di sbarramento;
- b) a disporre l'apertura delle buste sigillate contenenti le offerte economiche dei concorrenti ammessi, dando lettura dei prezzi e dei ribassi percentuali offerti ed attribuendo il punteggio secondo le modalità indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto;
- c) a sommare i punteggi relativi alle offerte tecniche ed alle offerte economiche, formando in tal modo la graduatoria delle offerte valide;
- d) all'**aggiudicazione provvisoria** dell'appalto al concorrente che ha totalizzato il punteggio complessivo più alto, subordinata alla verifica:

- delle eventuali offerte anomale attraverso l'attivazione della procedura di cui all'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016;

- nei confronti del concorrente primo in graduatoria dei requisiti richiesti per la partecipazione (generali e speciali), attraverso il Sistema AVCPASS. Nel caso in cui tale verifica non dia esito positivo, la stazione appaltante procederà alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione, nonché ad individuare il nuovo aggiudicatario provvisorio;

Si precisa che:

- la stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.;
- la stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant'altro.

Art. 17 – Valutazione dell'offerta tecnica ed economica

I) OFFERTA TECNICA: MAX PUNTI 60

Il punteggio inerente l'offerta tecnica sarà assegnato sulla base dei seguenti elementi e sub-elementi di valutazione:

- A) Efficacia dimostrata nell'attività di affidamento in adozione (fino a punti 25):**

I punti saranno assegnati sulla base delle adozioni effettuate dal concorrente, definitive o "a distanza", nel periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2016: dovrà essere indicato il numero delle adozioni effettuate in detto periodo e dovranno essere allegate a comprova copie del registro di carico/scarico (il punteggio sarà attribuito solo per le adozioni per cui siano state prodotte le dette copie). Il punteggio massimo sarà attribuito al concorrente con il maggior numero di adozioni nel periodo; un punteggio pari a zero sarà attribuito al concorrente che non ha ottenuto adozioni; agli altri concorrenti sarà attribuito un punteggio proporzionalmente ridotto, secondo la seguente formula:

A_n

$$PB_n = \frac{A_n}{A_{max}} \times 25$$

A_{max}

dove:

PB_n = Punteggio dell'offerta n per l'elemento A)

A_n = Adozioni del concorrente n nel periodo indicato

A_{max} = Adozioni effettuate, nel periodo indicato, dal concorrente con il maggior numero di adozioni

B) Capacità di assistenza (fino a 15 punti)

I punti saranno assegnati in relazione al rapporto tra numero di cani ospitabili nella struttura (capienza massima) e numero di addetti stabili (escluso il personale meramente occasionale, non direttamente riferibile al concorrente).

Il punteggio massimo sarà assegnato a chi indicherà il miglior rapporto suddetto. Agli altri concorrenti sarà attribuito un punteggio proporzionalmente ridotto sulla base delle seguenti formule:

R_n

NA_n

$$PA_{2n} = \frac{R_n}{R_{max}} \times 15 \quad \text{dove: } R_n = \frac{NA_n}{NC_n}$$

R_{max}

NC_n

dove:

PA_{2n} = Punteggio dell'offerta n per l'elemento B)

R_n = Rapporto tra numero addetti / numero cani per l'offerta n

R_{max} = Rapporto migliore tra numero addetti / numero cani

NA_n = Numero Addetti del concorrente n

NC_n = Numero Cani ospitabili come capienza massima della struttura del concorrente n

C) Progetti innovativi in atto (fino a 2 punti)

I punti saranno assegnati per le caratteristiche della struttura, le attrezzature messe a disposizione e l'organizzazione dell'attività, che vadano oltre quelle minime da garantire sulla base delle norme di legge e regolamentari, con particolare riguardo a progetti aventi carattere innovativo e/o sperimentale, già attivati nella struttura, diretti a migliorare il benessere degli animali, a facilitare l'adozione degli stessi, a coinvolgere la cittadinanza, eventualmente attuati in collaborazione con enti pubblici e/o associazioni animaliste.

Il punteggio sarà assegnato dalla Commissione in relazione alla serietà ed attendibilità delle soluzioni proposte, alla loro rilevanza ai fini dello svolgimento del servizio, con particolare riguardo agli effetti reali sul benessere degli animali, le adozioni e la fruizione della struttura da parte della cittadinanza, come desumibile dalla descrizione prodotta.

La descrizione di tale elemento di valutazione dovrà essere contenuta comunque in un massimo di 2 facciate, formato A4, corpo carattere 12. Qualora si superino le dette dimensioni massime dell'elaborato, non verrà attribuito alcun punteggio.

D) Localizzazione sede operativa (fino a 8 punti)

I punti saranno assegnati in base alla localizzazione della sede operativa:

n.5 punti alle ditte la cui sede operativa si trova nel raggio di 30 KM (distanza viaria) dal canile sanitario dell'ASUR di Jesi, in via Zanibelli

n.3 alle ditte la cui sede operativa si trova nell' Area Vasta n.2

E) PREFERENZA PER ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO (10 punti)

I punti saranno assegnati agli offerenti iscritti all'Albo regionale in qualità di associazione di volontariato senza fine di lucro.

Il punteggio verrà assegnato solo previa presentazione di attestazione di iscrizione all'albo regionale.

II) OFFERTA ECONOMICA: MAX PUNTI 40

Tenendo conto delle tariffe, fissate dalla Regione Marche con DGR n. 1314 del 15/09/2012, suddivise per tipo di struttura e per fasce d'età dell'animale, si assegnano

- 13 punti per la tariffa relativa ai cani ricompresi nella fascia a)
 - 13 punti per la tariffa relativa ai cani ricompresi nella fascia b)
 - 14 punti per la tariffa relativa ai cani ricompresi nella fascia c)
- da assegnarsi sulla base delle seguenti (alternative) tabelle e formule:

A) per animali ricoverati in struttura privata

Fascia a)	$P_n =$	$1 - \frac{x - 2,29}{0,67}$	*	13
Fascia b)	$P_n =$	$1 - \frac{x - 2,10}{0,65}$	*	13
Fascia c)	$P_n =$	$1 - \frac{x - 2,29}{0,67}$	*	14

dove:

- P_n rappresenta il punteggio assegnato all'offerta economica n;
- x è la tariffa pro capite euro/cane giornaliera dell'offerta n (compresa a pena di esclusione tra il minimo ed il massimo previsto dall'allegato A/tabella n. 1 alla DGR Marche n. 1314/2012;
- € 2,29 è il minimo tariffario previsto per la fasce a) e c);
- € 2,10 è il minimo tariffario previsto per la fascia b);
- € 0,67 è la differenza tra il minimo ed il massimo tariffario delle fasce a) e c);
- € 0,65 è la differenza tra il minimo ed il massimo tariffario della fascia b).

B) per animali ricoverati in struttura comunale, gestita da soggetti privati o associazioni, di cui all'art. 4 co. 1 L. 281/91 e alla L.R. 15/12 e loro ss.mm.ii.

Fascia a)	$P_n =$	$1 - \frac{x - 1,85}{1,40}$	*	13
Fascia b)	$P_n =$	$1 - \frac{x - 1,72}{1,27}$	*	13
Fascia c)	$P_n =$	$1 - \frac{x - 1,85}{1,40}$	*	14

- Dove:

P_n rappresenta il punteggio assegnato all'offerta economica n;

x è la tariffa pro capite euro/cane giornaliera di cui all'offerta n (compresa a pena di esclusione tra il minimo ed il massimo previsto dall'allegato A/tabella n° 1 alla DGR Marche n. 13/2012;

- € 1,85 è il minimo tariffario previsto per la fasce a) e c);

- € 1,72 è il minimo tariffario previsto per la fascia b);

- € 1,40 è la differenza tra il minimo ed il massimo tariffario delle fasce a) e c);

- € 1,27 è la differenza tra il minimo ed il massimo tariffario della fascia b).

Gli importi suddetti e l'offerta formulata dal concorrente in valore assoluto (euro/cane giornalieri), si intendono in ogni caso al netto di IVA.

Il corrispettivo complessivo per il servizio sarà dato dal numero dei cani effettivamente affidati al concorrente, moltiplicato per la tariffa giornaliera da questa offerta, in relazione alla fascia di appartenenza dell'animale e al tipo di struttura, moltiplicato per i giorni di effettiva permanenza dell'animale presso la struttura medesima.

Nel caso in cui l'applicazione della formula comporti l'attribuzione di punteggi a più cifre decimali, verranno computati i primi due decimali, con arrotondamento del secondo decimale all'unità superiore nel caso in cui il terzo decimale sia maggiore o uguale a cinque.

Si precisa inoltre che:

- si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta (economica e tecnica) valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente, con riserva di non aggiudicare;

- in caso di parità del punteggio finale, si aggiudicherà il servizio all'Impresa che ha ottenuto il miglior punteggio per l'offerta tecnica;

- in caso di parità assoluta (ossia in caso di parità sia sotto il profilo dell'offerta tecnica che di quella economica) sarà preferito il concorrente che riveste la natura giuridica di associazione, ente o altra organizzazione avente finalità di protezione degli animali, non avente scopo di lucro e iscritta all'albo regionale di cui alla L.R. 15/12. In caso di ulteriore situazione di parità tra i predetti enti, si procederà mediante sorteggio.

La gara prevede lo svincolo dell'offerta decorsi 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Art. 18 - Offerte anormalmente basse

Il Comune valuterà la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

In caso di anomalia dell'offerta, il Comune richiederà all'offerente le giustificazioni ai sensi dell'art. 97 del Decreto Legislativo n. 50/2016.

Art. 19 - Obbligatorietà dell'offerta

L'offerta dovrà avere validità di almeno 180 giorni successivi dalla data di scadenza del termine di presentazione e avrà valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 del Codice Civile. Mentre con la presentazione dell'offerta la ditta è immediatamente obbligata nei confronti del Comune, per il Comune il rapporto obbligatorio nascerà solo dopo il provvedimento di aggiudicazione definitiva e la stipulazione del contratto. Il comune potrà aggiudicare il servizio anche nel caso in cui vi sia una sola offerta valida e si riserva la possibilità a suo insindacabile giudizio di non aggiudicare qualora le offerte presentate non siano ritenute congrue.

Art. 20 - Consegna, ritiro e trasporto degli animali

Il servizio di cattura e prelievamento dei cani vaganti nel territorio comunale sarà effettuato dal personale ASL competente con le modalità previste dal Regolamento Regionale 13 novembre 2001, n. 2 "I cani catturati devono essere immediatamente trasferiti ad un canile pubblico di cui all'articolo 3 della L.r.10/1997, per l'osservazione sanitaria, la registrazione segnaletica, l'identificazione con microchip e l'avviso

all'eventuale proprietario. Gli opportuni interventi di profilassi veterinaria, da effettuarsi dopo l'osservazione sanitaria, comprendenti la sverminazione polivalente e le vaccinazioni relative al cimurro,

alla parvovirosi, alla leptospirosi e all'epatite infettiva, sono da eseguirsi a cura e a spese del servizio veterinario delle AUSL ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 10/1997."

Trascorso con esito favorevole il periodo di osservazione, della durata massima di quindici giorni, salvo specifiche e motivate patologie in atto, i cani che risultano senza proprietario sono destinati ai rifugi per il ricovero o affidati ai privati che ne facciano richiesta.

Il Gestore può prendere in consegna i cani di proprietà comunale dal Canile Sanitario esclusivamente dopo il periodo di osservazione sanitaria.

All'atto della consegna, il Gestore dovrà farsi rilasciare la scheda di iscrizione all'anagrafe canina intestata al Comune di Cingoli e contenente, quale detentore, gli estremi del Gestore nonché la Scheda di Cattura ed il certificato sanitario.

La suddetta documentazione dovrà essere trasmessa al Comune di Cingoli a cura del Gestore, entro 7 (sette) giorni dalla consegna del cane da parte del Servizio Veterinario.

Dal giorno della consegna, il Gestore sarà direttamente responsabile del benessere psicofisico del cane e della sua salute, fermo restando l'obbligo in capo all'Amministrazione, della vigilanza e controllo sull'operato del Gestore.

Il Gestore non può in ogni caso accettare la diretta consegna di animali se non previo espletamento della procedura prevista dal presente articolo. In caso contrario, l'Ente non ne riconoscerà le titolarità e il gestore dovrà immediatamente procedere al cambio di proprietà a suo nome.

Il Gestore dovrà, inoltre, provvedere, a sue spese e con propri mezzi autorizzati a norma di legge, al trasporto dal Canile Sanitario presso la struttura ospitante.

ART. 21 – Condizioni di mantenimento dei cani

Ai cani ricoverati devono essere assicurate condizioni di vita adeguate, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge Regione Marche 20 gennaio 1997 n. 10 e s.m.i. o, se del caso, della normativa della regione ove ha sede la struttura.

In particolare, tutti gli animali ospitati devono essere fatti uscire e camminare nell'apposito spazio aperto, al fine di assicurare il benessere psicofisico degli animali (sgambatura).

Gli animali dovranno essere custoditi da personale che dovrà provvedere alla loro pulizia, alla tolettatura, alla tosatura nei periodi più caldi (per i cani a pelo lungo). E' a carico dell'aggiudicataria l'approvvigionamento di tutto quanto necessario per la pulizia degli animali.

Art. 22 – Modalità di affido dei cani

I cani catturati non identificati e non reclamati entro i termine previsti dalla normativa divengono di proprietà del Comune e possono quindi essere ceduti definitivamente a privati o ad associazioni di volontariato o protezioniste.

Gli animali potranno essere affidati gratuitamente a privati maggiorenni che diano garanzie di adeguato trattamento e che non abbiano riportato condanne per maltrattamenti ad animali, eventualmente anche previo controllo pre-affido da parte di personale incaricato dal gestore.

Il canile non potrà affidare più di due cani nel corso di un anno alla stessa persona fisica. In caso di richiesta di più cani il responsabile della struttura dovrà segnalare, preventivamente, al servizio veterinario territorialmente competente i casi di richiesta di affidi plurimi per l'accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 1 del Regolamento Regionale 13/11/2001 n. 2, per la detenzione degli animali da affezione. L'affido sarà disposto mediante compilazione in triplice copia di una scheda conforme all'allegato "A" del regolamento regionale, sottoscritta dall'affidatario al quale verrà fornito anche il libretto sanitario indicante le vaccinazioni ed i trattamenti sanitari a cui il cane è stato sottoposto. L'affidatario si impegna a mantenere il cane in buone condizioni igienico-sanitarie e di salute ed a permettere lo svolgimento di controlli post affido da parte di personale del Comune o delle associazioni animaliste appositamente autorizzate dal Comune o dal veterinario incaricato dal Comune e dall'ASUR Marche. Ove sia accertato il mancato rispetto dei suddetti obblighi, l'animale deve essere riconsegnato al canile. L'aggiudicataria del servizio è tenuta ad avviare percorsi, promossi dall'Amministrazione comunale, in collaborazione con associazioni animaliste e di volontari, per incentivare l'affido/adozione dei cani tenuti in custodia.

Art. 23 – Apertura al pubblico

L'aggiudicataria deve osservare un orario quotidiano di apertura della struttura al pubblico, autorizzato dal sindaco ove ha sede la struttura, come stabilito dall'art. 5 comma 2 del Regolamento Regione Marche n.

2/01 e s.m.i., o se del caso dalla normativa della regione ove ha sede la struttura, anche al fine di favorire la richiesta dei privati di affidamento dei cani.

Eventuali modifiche di orario saranno preventivamente concordate tra le parti, tenendo conto, da un lato, delle esigenze organizzative del soggetto aggiudicatario e, dall'altro, di quelle di accesso del pubblico nei diversi periodi dell'anno.

L'orario dovrà essere reso noto mediante affissione di apposita tabella, riportante anche il numero telefonico del canile e del Responsabile della struttura, ai varchi di accesso alla struttura medesima.

Il Gestore, inoltre, dovrà garantire l'apertura della struttura a semplice richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale o del Servizio Veterinario, al fine di consentire alla stessa l'effettuazione dei controlli e dei riscontri di competenza.

Art. 24 – Responsabile Amministrativo della Struttura

Il Gestore deve comunicare al Comune di Cingoli – Settore Amministrativo ed al Servizio Veterinario della A.S.U.R., all'atto della stipulazione del contratto, ovvero entro 3 (tre) giorni dalla variazione, il nominativo del Responsabile Amministrativo della Struttura che terrà i rapporti inerenti la gestione del servizio con l'Amministrazione ed assicurerà gli adempimenti di cui al presente capitolato.

Art. 25 – Assistenza sanitaria della Struttura

Il Gestore dovrà assicurare l'assistenza veterinaria e la tutela della salute dei cani ospiti della struttura, attraverso un Medico Veterinario iscritto all'Albo; lo stesso dovrà controllare lo stato di salute e il benessere psicofisico degli animali all'interno della struttura, dovrà compilare e sottoscrivere, per ogni cane, apposita Scheda Sanitaria contenente tutti i trattamenti sanitari, ai quali è stato sottoposto.

Le Schede Sanitarie degli animali dovranno essere a disposizione dell'Amministrazione che in qualsiasi momento potrà farne richiesta e un estratto delle stesse dovrà essere consegnato all'affidatario/adottante nel momento dell'uscita del cane dal rifugio, debitamente sottoscritte.

Il Medico Veterinario, inoltre, deve garantire l'esecuzione dei piani di controllo delle malattie trasmesse da vettori (*Leishmania*, *Rickettsia* ed *Ehrlichia*) e altresì, deve verificare eventuali segnalazioni da parte dei visitatori, Associazioni di volontariato e Comune di Cingoli in merito alla salute dei cani ospiti del rifugio.

Art. 26 – Registro di carico/scarico

L'aggiudicataria è tenuta a registrare l'inizio e la fine della permanenza dei cani presso la propria struttura, su apposito registro di carico e scarico, dietro documentazione rilasciata dalla competente ASUR.

Detto registro è tenuto aggiornato dal Responsabile della struttura e, in base alle risultanze di questo, è rilevato il numero dei cani presenti e la durata della loro permanenza, anche ai fini della fatturazione e relativa liquidazione dei corrispettivi.

Il registro deve essere tenuto sempre aggiornato e a disposizione del Comune per gli eventuali controlli da effettuarsi in qualsiasi tempo.

Al Comune, all'inizio della permanenza, dovrà altresì essere fornita una scheda analitica per ogni cane, completa di tutti i dati e di una fotografia dello stesso.

Art. 27 – Trattamenti sanitari

L'aggiudicataria è tenuta:

- a mantenere costanti contatti con il servizio veterinario dell'azienda sanitaria competente per territorio per l'effettuazione dei controlli di cui ai precedenti articoli (art. 24 DPR 08/02/1954 n. 320 – regolamento di polizia veterinaria);

- se del caso, ad attivare i controlli trimestrali da parte dell'ASUR previsti ai sensi dell'art. 2, comma 10, del citato regolamento;

- a provvedere, con la massima tempestività, a segnalare i casi di cani in precarie condizioni fisiche per le opportune cure.

L'aggiudicataria si impegna altresì a prestare l'assistenza sanitaria di base (tabella 2 allegata alla DGR Marche 1314/12) e cioè:

1. controllo dello stato sanitario generale dei cani, da eseguirsi almeno una volta al mese;
2. visite cliniche e chirurgiche specifiche su animali sintomatici, da eseguirsi immediatamente;
3. prescrizione di cure mediche veterinarie;
4. acquisto e somministrazione dei farmaci;
5. interventi di piccola chirurgia (ferite e lesioni cutanee);
6. verifica della corretta somministrazione dei farmaci;
7. gestione, controllo e responsabilità dell'armadio farmaci presso il canile;
8. corretta tenuta del registro di carico e scarico dei farmaci e dell'emissione di ricette per fornitura di medicinali;
9. verifica di tutte le segnalazioni relative agli animali ospitati effettuate dai volontari o dagli operatori;
10. attività a carattere di urgenza con pronto intervento.

L'aggiudicataria si impegna inoltre:

1. alla regolare tenuta di una scheda sanitaria per ogni cane;
2. ad effettuare vaccinazioni periodiche, secondo quanto stabilito dalle normative sanitarie, contro le malattie infettive e antizecche;
3. ad effettuare sverminazioni semestrali.

Per le prestazioni medico veterinarie particolari, fuori dei casi di cui sopra, si osserva quanto previsto dalla tabella n. 2 allegata alla citata DGR 1314/12, salvo quanto eventualmente offerto dall'aggiudicataria in sede di gara.

L'Amministrazione Comunale, non appena i cani siano ricoverati nella struttura dell'aggiudicataria, è sollevata da ogni onere e responsabilità per il corretto adempimento di quanto sopra, per la custodia degli animali, per l'eventuale smarrimento degli stessi, per eventuali malattie, siano esse infettive e non, per l'eventuale nascita di cuccioli.

L'aggiudicataria assume inoltre la piena responsabilità nei confronti di terzi per ogni danno a cose e persone che possa derivare dalla mancata custodia dei cani affidati.

Il Gestore dovrà provvedere, inoltre, all'esecuzione di ogni altro intervento preventivo di ordine sanitario disposto dalla ASUR competente che si rendesse necessario per la tutela della salute degli animali.

Tutti i trattamenti di cui al presente articolo dovranno essere registrati nella Scheda Sanitaria a cura del Direttore Sanitario della struttura.

Art. 28 – Sgambamento dei cani

La struttura del rifugio deve essere dotata di apposita area per lo sgambamento dei cani.

Il Gestore deve assicurare lo sgambamento dei cani, anche per gruppi compatibili caratterialmente tra loro, al fine di assicurare il benessere psico-fisico degli animali.

Il Gestore, inoltre, deve attivare tutte le iniziative utili a garantire lo svago, la socializzazione e la ricreazione dei cani ospiti della struttura al fine di limitare, il più possibile, lo stress da canile.

Art. 29 – Decesso e fuga dei cani ricoverati

In caso di decesso di un cane ospite della struttura, il Gestore provvederà a dare immediata e contestuale comunicazione al Servizio Veterinario della A.S.L. e al Comune di Cingoli – Settore Amministrativo entro 3 (tre) giorni dal decesso del cane mediante riconsegna della scheda anagrafica del cane accompagnata da un certificato sanitario redatto a cura del medico veterinario della struttura contenente le cause di morte dell'animale.

Lo smaltimento delle carcasse dei cani deceduti è a carico del Gestore e dovrà avvenire in conformità alla normativa vigente.

E' consentita la soppressione eutanassica dei cani esclusivamente nei casi in cui venga diagnosticata una malattia incurabile da parte di un Medico Veterinario che cagioni all'animale gravi sofferenze. Tale decisione dovrà essere assunta dal medico veterinario del rifugio, rispettando tutte le normative vigenti in materia.

In caso di fuga degli animali, la stessa deve essere notificata al Servizio Veterinario della A.S.L. e al Comune di Cingoli – Settore Amministrativo entro e non oltre 24 ore dal verificarsi dall'evento.

Art. 30 – Associazioni di volontariato animaliste

Il Gestore deve garantire la massima collaborazione con le Associazioni Animaliste locali e nazionali riconosciute, per la promozione delle adozioni, delle campagne di sterilizzazione e di tutte le iniziative utili a prevenire il fenomeno del randagismo, a ridurre la permanenza dei cani ospiti della struttura e ad assicurarne il miglioramento della qualità della vita.

Art. 31 – Tutela dei lavoratori

Il Gestore dovrà utilizzare, per l'espletamento di tutte le attività indicate nel presente Capitolato, personale e manodopera in numero sufficiente a garantire che tutte le funzioni connesse con la gestione del servizio siano adeguatamente eseguite giornalmente e con regolarità ed in modo che gli animali siano accuditi in maniera tale da assicurare idonee condizioni di salute e di benessere.

Il Gestore è obbligato ad applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti o comunque addetti al servizio, tutte le norme contenute nel Contratto Nazionale di Lavoro e negli Accordi integrativi, territoriali ed aziendali riferiti al settore di attività e alla località dove sono eseguite le prestazioni; è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Per ogni inadempimento, rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli Enti Competenti che ne richiedano il pagamento, il Comune di Cingoli effettuerà trattenute su qualsiasi credito maturato per l'esecuzione delle prestazioni e procederà, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

Tutti gli obblighi e oneri assicurativi, assistenziali, previdenziali e contro gli infortuni sul lavoro, sono a carico della ditta aggiudicataria, la quale è l'unica e direttamente responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune di Cingoli e di ogni indennizzo.

Art. 32 – Tutela della salute e della sicurezza

Tutti gli obblighi derivanti dalle normative in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i., sono a carico del Gestore, che si deve impegnare ad eseguire i servizi connessi con la gestione in condizione di sicurezza ottimali. In particolare, deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti e le azioni dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Dovrà imporre, inoltre, al proprio personale e ai soggetti interessati il rispetto della normativa sulla sicurezza nonché verificare che i preposti controllino tale rispetto.

Il Gestore, oltre che della sicurezza dei propri dipendenti, è direttamente e pienamente responsabile della sicurezza del pubblico che accede alle proprie strutture: in tal senso dovrà adottare adeguate misure di prevenzione atte ad evitare qualsiasi rischio a terzi.

Considerato che lo svolgimento del servizio avviene in una struttura di proprietà del Gestore che non prevede la presenza di personale comunale né interventi di diversa natura presso tale struttura da parte dell'Ente, non sono possibili attività interferenti per cui gli oneri sulla sicurezza, trattandosi di fattispecie esentate dal DUVRI, sono pari a zero.

Art. 33 – Responsabilità e obblighi assicurativi

L'Aggiudicatario è direttamente responsabile, nei confronti dell'Amministrazione e verso terzi, per tutto quanto concerne l'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del servizio e dei danni che, in relazione a proprie azioni e/od omissioni, possano derivare al Comune di Cingoli o a terzi.

L'Aggiudicatario, inoltre, solleva il Comune di Cingoli da ogni responsabilità per danni a persone o cose che venissero provocati nell'esecuzione dell'incarico nonché da eventuali azioni legali promosse da terzi avverso le attività facenti parte del servizio affidato con la presente procedura di gara.

L'Affidatario si impegna, in ogni caso, a dare immediata comunicazione al Comune di Cingoli di eventuali problemi, di qualunque natura ed entità, che si dovessero verificare nel corso dello svolgimento delle attività afferenti l'incarico.

Il Gestore, pertanto, è tenuto a stipulare apposita assicurazione riferita specificatamente ai servizi oggetto del presente appalto che dovrà essere presentata all'atto di sottoscrizione del contratto, pena la decadenza dall'affidamento.

La polizza dovrà specificare che tra le persone, si intendono compresi gli utenti del servizio ed i terzi e dovrà coprire l'intero periodo del servizio.

Ogni responsabilità per danni che, in relazione al servizio svolto o a cause ad esso connesse derivassero al Comune, a terzi, persone o cose, si intenderà senza riserve ed eccezioni, a totale carico dell'aggiudicatario. L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortunio o altro che dovesse occorrere al personale tutto, dipendente del Gestore, impegnato nel servizio convenendosi a tale riguardo che qualunque onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto. L'Amministrazione Comunale è responsabile esclusivamente per il proprio personale per danni, infortunio o altro che dovesse occorrere allo stesso nel corso del servizio di vigilanza e controllo sulla struttura del gestore e garantisce che ogni onere relativo è a carico della stessa.

Art. 34 – Divieto di sub-appalto e di cessione

E' vietata, sotto pena di risoluzione del contratto, la cessione totale o parziale in sub-appalto del servizio.

E' vietata la cessione del presente appalto; ogni atto in tal senso è nullo.

Art. 35 – Fatturazione, pagamento del compenso e imposte

I compensi spettanti per effetto dell'appalto – corrispondenti all'importo unitario moltiplicato per ogni animale ospitato ed i giorni di effettivo ricovero – verranno corrisposti entro gg. 60 (sessanta) dal ricevimento della fattura mensile emessa a norma di legge e accompagnata da una scheda riepilogativa riportante:

- il numero dei cani ospitati presso la struttura;
- la data di entrata con l'indicazione del microchip;
- la data di uscita e/o decesso con l'indicazione del microchip;
- i relativi giorni di presenza.

Agli effetti fiscali si dà atto che il presente appalto è soggetto all'imposta dell'IVA ai sensi della vigente legislazione.

In base all'art. 1 c. 629, lett. b) della L. n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015), nei rapporti con gli Enti Pubblici, gli obblighi di versamento dell'IVA vengono assolti con il meccanismo dello Split Payment ex art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 a cura della stessa Pubblica Amministrazione. In conseguenza di ciò, le fatture emesse dal Gestore dovranno continuare ad indicare l'imponibile, l'aliquota applicata e l'ammontare dell'IVA dovuta a fronte dell'operazione, ma allo stesso verrà corrisposto esclusivamente l'importo al netto di IVA. Il Gestore, inoltre, dovrà specificare in fattura che il pagamento dell'IVA dovrà essere eseguito dal cessionario/committente riportando nel documento contabile la seguente dicitura "L'IVA riportata in fattura deve essere versata all'Erario ex art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72". I soggetti senza scopo di lucro, che aderiscono al regime fiscale agevolato previsto dalla L. 398/91 s.m.i. sono esclusi dall'ambito applicativo dello Split Payment come specificato dalla circolare 15/E del 13.04.2015 e quindi dalla presente procedura.

Art. 36 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Gestore si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136 s.m.i.

Art. 37 – Controlli

Il controllo sull'esatto svolgimento del servizio è demandato al Settore Amministrativo del Comune di Cingoli per il tramite del proprio personale.

L'Amministrazione Comunale si riserva la più ampia facoltà di esercitare il controllo e la vigilanza sul servizio di gestione e lo svolgimento delle attività connesse, secondo le modalità che riterrà più opportune per verificare il buon andamento della gestione stessa.

In base ai controlli sopraccitati e/o sulla base del contenuto delle relazioni sintetiche sull'andamento della gestione, potrà impartire apposite disposizioni per addivenire alla soluzione delle problematiche gestionali emerse. Il contenuto di dette disposizioni dovrà essere osservato sia da parte del Gestore sia da parte degli altri eventuali soggetti che opereranno nel canile.

All'Amministrazione è consentito libero accesso a tutta la documentazione inerente gli animali del canile (presenti e non), che deve essere conservata presso gli uffici del canile, per gli accertamenti necessari.

L'Amministrazione Comunale, inoltre, si riserva la più ampia ed insindacabile facoltà, senza che l'affidatario possa nulla eccepire, di effettuare in qualsiasi momento, mediante personale proprio o incaricato, visite periodiche alla struttura, anche senza preavviso, per accertare l'esistenza in vita degli animali affidati, le loro condizioni igienico-sanitarie e l'effettiva attività di sgambamento.

Al Servizio Veterinario dell'ASL competente è demandata l'attività di vigilanza e controllo di competenza, sulla struttura convenzionata.

Per la funzionalità dei controlli l'affidatario è obbligato a fornire tutta la collaborazione necessaria. Eventuali contestazioni verranno effettuate in contraddittorio con il Responsabile Amministrativo della struttura.

Art. 38 - Inadempienze e penalità

Qualora si riscontrassero inadempienze imputabili al soggetto gestore, questo sarà invitato a porvi rimedio entro il termine che sarà indicato dall'Amministrazione, nel rispetto delle norme contrattuali e degli obblighi di legge.

L'amministrazione, scaduto detto termine senza esito, potrà rivalersi sul soggetto gestore applicando una penale pari a € 100 (Euro Cento) per ogni evento ricadente nel seguente elenco:

- 1) in caso di vizi relativi alla periodica manutenzione ordinaria delle strutture/attrezzature ospitanti i cani,
- 2) in caso di condizioni igieniche scarse o di mancata disinfezione con scadenza almeno mensile, relativamente ai box ospitanti i cani ed a tutti i locali e alle aree comuni interne ed esterne, così come certificato dai competenti uffici sanitari ;
- 3) in caso di mancata somministrazione quotidiana di cibo, o che lo stesso non sia della tipologia di cui al presente capitolato, acqua e/o di farmaci prescritti dal medico Veterinario;
- 4) in caso di mancata prevista attività di riabilitazione, cure igieniche;
- 5) in caso di mancata accensione di lampade riscaldanti o di mancato utilizzo di altri presidi contro il freddo;
- 6) in caso di mancata tenuta dei registri (entrata e uscita cani, recupero animali morti, segnalazioni cani smarriti, iscrizioni all'anagrafe canina);
- 7) in caso di mancata compilazione o di aggiornamento del registro di carico e scarico;
- 8) in caso di non corretto smaltimento di qualsiasi rifiuto prodotto o presente nella struttura;
- 9) in caso di mancata trasmissione al competente ufficio comunale dei moduli di affido correttamente compilati;
- 10) in caso di mancato rispetto degli orari di apertura al pubblico stabiliti;
- 11) nel caso di ricovero degli animali in spazi non rispondenti ai criteri strutturali stabiliti dalla normativa vigente.

Si procederà all'applicazione delle penalità su descritte previa comunicazione con raccomandata A/R ovvero tramite PEC o Fax. L'Impresa ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni scritte entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della lettera di contestazione.

Decorso infruttuosamente tale termine senza che il gestore abbia fatto pervenire le proprie osservazioni e/o controdeduzioni e, comunque, ove queste non siano ritenute sufficienti ad escludere la sua responsabilità, il dirigente procederà all'applicazione della penalità.

L'importo delle penali sarà dedotto dal corrispettivo mensilmente dovuto all'aggiudicataria.

Se l'importo delle penali complessivamente pagate raggiungerà un'entità pari o superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, l'Amministrazione comunale potrà procedere a risolvere il contratto secondo le norme vigenti.

Art. 39 – Garanzie

Il gestore, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali, prima della stipula del relativo contratto, sarà obbligato a costituire una garanzia fideiussoria nella misura e secondo le modalità di cui all'art.103 D.Lgs.50/2016.

Inoltre, il gestore, prima della firma del contratto, dovrà dimostrare di avere in atto adeguata copertura assicurativa – valida per tutta la durata del contratto – per:

1. **RCT / RCO** (Responsabilità Civile verso Terzi/Responsabilità Civile Operatori) propria dell'attività che viene svolta.
2. **copertura degli infortuni** che potessero occorrere alle persone che opereranno nell'ambito del Canile in qualità di personale, volontari, visitatori, etc...

Art. 40 – Spese a carico del gestore

Sono a carico del gestore del servizio, oltre alle spese del personale, anche quelle relative ai consumi di acqua, forza motrice, gas, energia elettrica, telefoniche (I.V.A. se dovuta), nonché le imposte di concessione ove richieste e tutte le spese per il mantenimento (alimenti di qualsiasi genere etc.) degli animali ospitati.

Tutte le spese, imposte e tasse necessarie per la stipula del contratto, nonché quelle accessorie e conseguenti al contratto stesso, sono interamente a carico dell'aggiudicatario.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto fossero emanate leggi, regolamenti o comunque disposizioni aventi riflessi, sia diretti che indiretti, sul regime fiscale del contratto, le parti stabiliranno di comune accordo le conseguenti variazioni, anche economiche.

Nel caso in cui, l'aggiudicatario del servizio dovesse risultare un'associazione iscritta al "Registro delle organizzazioni di volontariato della Regione Marche", il Contratto sarà esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 8 c. 1 della Legge 11.08.1991, n. 266.

Art. 41 – Risoluzione del contratto

Nel caso di inadempienze gravi, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, previa intimazione scritta con valore di avvio motivato del procedimento amministrativo preordinato alla risoluzione, di risolvere il rapporto.

La parte affidataria ha diritto di presentare controdeduzioni entro 15 gg. dal momento in cui abbia ricevuto la suddetta contestazione.

L'Amministrazione, con apposito atto, assumerà il provvedimento definitivo. La risoluzione unilaterale avrà effetto immediato, sarà comunicata con raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata e non darà diritto ad alcuna rivalsa. Tutti i costi e danni connessi alla risoluzione saranno addebitati all'affidatario del servizio. Il Comune può dichiarare, ai sensi dell'art. 1456 C.C., la risoluzione espressa del Contratto per grave inadempimento nei seguenti casi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- ogni azione, omissione o ritardo nell'esecuzione del servizio che possa compromettere in modo grave la salute e il benessere degli animali ospiti della struttura;
- inidonea decisione per l'inserimento in box di cani tra loro incompatibili tale da cagionare danni gravi agli animali;
- accertato maltrattamento degli animali;
- omessa effettuazione delle terapie sanitarie o mancata assistenza veterinaria;
- mancata somministrazione di acqua e/o alimenti riscontrata anche solo per una volta;
- diniego a consentire l'effettuazione dei controlli di cui all'art. 26 del capitolato;
- mancata promozione della adozioni nei modi e termini di cui al presente capitolato;
- omesso sgambamento dei cani riscontrato anche solo per una volta;
- danno grave provocato all'immagine del Comune;
- abbandono e/o chiusura del servizio non preventivamente concordati;
- inosservanza delle norme di legge di carattere contrattuale, previdenziale, assicurativo, contributivo, sanitario, anche riferite al personale dipendente;
- cessione o subappalto totale o parziale del servizio;
- inosservanza reiterata delle norme di carattere igienico-sanitarie;
- procedure concorsuali e/o frode;
- non ottemperanza alle prescrizioni e agli atti di indirizzo del Comune di Cingoli

Restano salve le fattispecie di cui agli artt. 1453 e 1455 C.C.

Gli inadempimenti possono essere riscontrati direttamente dal Comune di Cingoli all'esito dei controlli di cui all'art. 29 del presente Capitolato, ovvero dai competenti organi di controllo (A.S.U.R., C.F.S., A.G., P.M. ecc.) mediante regolare verbale oppure dagli operatori, visitatori e Associazioni Animaliste che li comunichino al competente Settore Comunale, che provvederà alle verifiche consequenziali.

Il verificarsi di una delle ipotesi suddette costituisce grave inadempimento e quindi grave errore ed esporrà il Gestore all'impedimento di partecipazione a gare indette dal Comune di Cingoli per cinque anni (art. 38 del D.Lvo n. 163/06).

Art. 42 – Diritto di recesso dal contratto

Considerata la natura del servizio, al Gestore non è consentito recedere dal contratto prima della sua scadenza, se non per giusta causa o causa di forza maggiore e con preavviso scritto non inferiore a tre mesi, a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

E' fatto salvo il diritto di recesso del Comune per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, senza diritto ad alcun indennizzo, salvo il diritto al corrispettivo effettivamente dovuto fino alla data di cessazione del rapporto.

Art. 43 – Esecuzione in danno

Qualora il Gestore ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del servizio con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altro soggetto l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso, addebitando i relativi costi e gli eventuali danni derivati al Comune di Cingoli al Gestore stesso.

Art. 44 – Disposizioni antimafia

Per ottenere la definitiva assegnazione della gestione, il Soggetto aggiudicatario dovrà fornire tutta la documentazione ed i dati prescritti per il rilascio delle certificazioni antimafia.

Qualora, per qualsiasi motivo, mutino i soggetti che ricoprono cariche di rilievo nell'ambito del Soggetto aggiudicatario, sarà obbligo del medesimo darne comunicazione scritta entro i cinque giorni successivi all'evento per mezzo di raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata al Settore Amministrativo del Comune di Cingoli corredando la stessa, dei certificati di residenza e stato di famiglia dei nuovi soggetti subentranti in dette cariche.

Qualora risultassero provvedimenti o procedimenti relativi alle misure di prevenzione antimafia, il contratto si intenderà risolto d'ufficio per sopravvenuta impossibilità della prestazione.

Art. 45 – Trattamento dei dati personali

I dati personali presenti nella documentazione prodotta dai concorrenti sono previsti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per i quali sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo, nel rispetto del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Art. 46 – Controversie

Successivamente all'affidamento, in caso di contestazioni, dispute o divergenze in ordine all'applicazione e all'interpretazione del Contratto e/o alla corretta gestione del servizio, il Gestore e il Dirigente del Settore Amministrativo, dovranno esperire, in via preventiva, la composizione bonaria delle stesse. In caso di esito infruttuoso, Foro competente è quello di Macerata. E' esclusa la competenza arbitrale.

Art. 47 – Disposizioni Particolari e Finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si rinvia alle Leggi e Regolamenti vigenti in quanto applicabili.

Atti e documenti: la versione ufficiale degli atti e dei documenti è quella depositata presso il Comune di Cingoli; in caso di discordanza tale versione prevale su altre versioni cartacee o digitali, pubblicate o circolanti.

Decadenza dall'aggiudicazione: nel caso di riscontro di non veridicità delle dichiarazioni rilasciate oppure di mancati adempimenti connessi o conseguenti all'aggiudicazione, l'aggiudicatario decade dalla medesima e l'appalto può essere affidato al concorrente che segue nella graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento di tutti i danni e delle spese derivanti dall'inadempimento, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.

Normativa applicabile: per quanto non previsto nel presente Capitolato e nel Bando di gara si rinvia alla normativa vigente in materia di appalti pubblici, di contabilità pubblica e di lotta alla delinquenza mafiosa.

Comunicazioni: tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante ed operatori economici si intendono validamente ed efficacemente rese all'indirizzo di posta elettronica certificata-PEC o al numero di fax indicati dal concorrente. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC e/o del numero di fax indicati, dovranno essere tempestivamente segnalati dall'ufficio.

In caso di raggruppamento/consorzi, anche se non ancora formalmente costituiti, la comunicazione recapitata al mandatario/capogruppo s'intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Trasparenza e Tracciabilità: l'operatore economico Aggiudicatario e gli operatori economici coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti sono tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 3 della Legge 136/2010, dall'art. 17 della legge 55/1990 ed assumono l'obbligo, all'atto della stipula del contratto relativo al proprio affidamento, ad inserire negli eventuali successivi contratti di subaffidamento la presente clausola per la trasparenza e la tracciabilità.

Si ricorda che per "filiera delle imprese" – ai sensi dell'art. 6 co. 3 del D.L. n. 187/2010 nonché degli indirizzi espressi in materia dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici nella determinazione n. 4 del 7/7/2011 – si intende il complesso di tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo (anche con rapporti negoziali diversi da quelli di appalto e subappalto, indipendentemente dalla loro collocazione nell'ambito dell'organizzazione imprenditoriale – nel ciclo di realizzazione delle opere. Sono pertanto ricompresi in essa tutti i soggetti che abbiano stipulato subcontratti legati al contratto principale da una dipendenza funzionale, pur riguardando attività collaterali.

Allegati:

I seguenti allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare

- A) modello istanza e dichiarazione unica in ordine ai requisiti generali e speciali
- B) modello dichiarazione per eventuali raggruppamenti
- C) modello offerta economica
- D) modello per dichiarazione in ordine alla disponibilità della struttura

**Il Responsabile del procedimento
Cap. Sergio Matelliani**